

### TEMA 3: DOVERI E DIRITTI DI TUTTI I FEDELI (cc. 208-223).

---

Tutti questi canoni si trovano, tranne il 209, nella *Lex Ecclesiae Fundamentalis* sin dall'inizio, (il *textus prior* di 1969), come espressione della sensibilità culturale del momento. Non possiamo dimenticare l'importanza che ebbe la *Dichiarazione Universale dei Diritti umani* elaborata nella 183 Assemblea generale dell'ONU, il 10 dicembre di 1948, e la richiesta fatta dai vescovi belgi che sollecitarono al Concilio Vaticano II una dichiarazione dei diritti dei fedeli<sup>1</sup>.

Questi canoni rappresentano una **novità sostantiva** –non esistevano nel CIC di 1917– e **sistematica** –per la sua collocazione all'inizio del libro–.

Il fondamento dei diritti e doveri di tutti i fedeli lo troviamo, come vedemmo nel canone 204 §1, nella missione trasmessa dal battesimo, presupposto necessario per ogni consacrazione posteriore. Non sarebbe, pertanto, corretto parlare di «diritti fondamentali» tale e come vengono capiti nella società civile.

Alcuni dei canoni (pe. cc. 213 o 215), sono **principi programmatici** che vincolano il legislatore a segnalare come verrà concretizzato l'esercizio di questi diritti, necessitando, dunque, di un'ulteriore concrezione. Altri sono **principi generali ispiratori** su i quali si baserà l'azione posteriore del legislatore (cc. 208-210).

#### 1. PRINCIPI GENERALI:

##### *Uguaglianza essenziale di tutti i cristiani in dignità ed azione*

LG 32; GS 49, 61	<b>Can. 208.</b> Inter christifideles omnes, ex eorum quidem in Christo regeneratione, vera viget quoad dignitatem et actionem aequalitas, qua cuncti, secundum propriam cuiusque condicionem et munus, ad aedificationem Corporis Christi cooperantur.	Can. 208. Fra tutti i fedeli, in forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza nella dignità e nell'agire, e per tale uguaglianza tutti cooperano all'edificazione del Corpo di Cristo, secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno.
---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dal battesimo sorge una prima conseguenza giuridica: l'uguaglianza fondamentale tra i fedeli. Questo principio, colonna del Libro II, è stato affermato dal Concilio, al n. 32 della *Lumen Gentium*, citata come fonte:

«Se quindi nella Chiesa non tutti camminano per la stessa via, tutti però sono chiamati alla santità e hanno ricevuto a titolo uguale la fede che introduce nella giustizia di Dio (cfr. 2 Pt 1,1). Quantunque alcuni per volontà di Cristo siano

---

<sup>1</sup> La petizione è stata guidata da Monsignor Charve e studiata da autori come Álvaro del Portillo o José María Setién che nel 1969 propongono la creazione di uno statuto della comunità ecclesiale in cui spiegare i diritti e doveri soggettivi e la libertà d'azione della Chiesa.

costituiti dottori, dispensatori dei misteri e pastori per gli altri, tuttavia vige fra tutti una vera uguaglianza riguardo alla dignità e all'azione comune a tutti i fedeli nell'edificare il corpo di Cristo».

Risulta interessante che questa relazione si verifica tra i fedeli, e non verso l'esterno della Chiesa. Questo perché si tratta di un **fondamento teologico riposto nella consacrazione battesimale**, e non d'una qualche considerazione sociologica; non si fondano direttamente, in modo immediato ed esclusivo nella natura umana, ma derivano dall'incorporazione al popolo di Dio.<sup>2</sup>

Questa uguaglianza capita tramite la diversità di funzioni e ministeri e la loro complementarità. La Chiesa non è una società discriminatoria o disuguale, ma in lei tutti i cristiani possiedono un compito comune per mezzo del battesimo: l'estensione del Regno. Si tratta, più che di un diritto, di un criterio che *informa* tutti gli altri<sup>3</sup>.

Sotto questo profilo, è necessario ricordare che uguaglianza radicale in forza del battesimo non implica necessariamente che essa sia pure illimitata. È **radicale** in quanto si stende a tutti i fedeli battezzati e concerne tutto ciò che ad essi è comune. È **limitata**, in quanto lo status canonico dei *christifidelis* è distinto dagli stati derivanti dalle differenti condizioni vocazionali all'interno del popolo di Dio, ove si trovano chierici, laici e consacrati.

La Chiesa non è, dunque, una comunità omogenea e indifferenziata. Al contrario, la Chiesa, infatti, si definisce come società costituita di organi gerarchici, caratterizzata dalla **costituzione gerarchica** per divina istituzione (LG 8). Tutti gli uffici ecclesiastici che comportino l'esercizio del potere d'ordine sono riservati ai chierici (can. 274, §1).

L'origine e la legittimazione del potere si differenzia nettamente da quelle invocate per i poteri esercitati in seno alle comunità politiche. Secondo l'insegnamento dai tempi apostolici sulla **sacra potestas**, l'autorità della Chiesa non si fonda su delega o consenso di coloro che appartengono alla comunità ecclesiale, ma ne deriva direttamente e immediatamente da Cristo che, fondando la Chiesa, ha stabilito le sue linee essenziali. Il compito dei pastori non è agire da soli, ma riconoscere i servizi e carismi di tutti i fedeli in modo che tutti cooperino concordemente all'opera comune<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Cfr. E. CORECCO, «Considerazioni sul problema dei diritti fondamentali del Cristiano nella Chiesa e nella società», in *Ius et communio*, vol. I, Casale Monferrato 1997 262-264. Si veda anche E. CORECCO, «Il catalogo dei doveri-diritti del fedele nel CIC», in *I diritti fondamentali della persona umana e la libertà religiosa. Atti del V Colloquio giuridico* (8.10 marzo 1984), Roma 1985, 109 ss.

<sup>3</sup> LG 9.32; GS 49.61. Ricordiamo che fino al Concilio Vaticano II, si è fortemente rilevato che la Chiesa è una società di non uguali (*societas inaequalis*) perché c'era la convinzione che affermare una vera gerarchia nella Chiesa, istituita da Cristo stesso, implicava necessariamente la condanna dell'uguaglianza tra i membri. Esisteva una gran paura di affermare la radicale uguaglianza dei fedeli nella Chiesa, giacché farlo implicava negare una gerarchia di diritto divino, dotata di vera potestà giurisdizionale.

<sup>4</sup> Cfr. LG 18: «Cristo Signore, per pascere e sempre più accrescere il popolo di Dio, ha istituito nella sua Chiesa vari ministeri, che tendono al bene di tutto il corpo. I ministri infatti, che sono dotati di sacra potestà, sono a servizio dei loro fratelli, perché tutti coloro che appartengono al popolo di Dio, e perciò godono della vera dignità cristiana, aspirino tutti insieme liberamente e ordinatamente allo stesso fine e arrivino alla salvezza». Confrontare anche i numeri 20 e 28.

Questa comprensione della condizione di uguaglianza di tutti i fedeli deve conciliarsi con la costituzione gerarchica della chiesa. Esigerà un atteggiamento nuovo e distinto nell'esercizio dell'autorità, ed obbligherà a promuovere la corresponsabilità dei fedeli, non come «aiutanti» della gerarchia bensì come «cooperatori».

**La comunione nella Chiesa:**

LG 11 13, 23, 32; GS 1; SE Elapso Oecumenico, 22 oct. 1969	<b>Can. 209.</b> § 1. Christifideles obligatione adstringuntur, sua quoque ipsorum agendi ratione, ad communionem semper servandam cum Ecclesia.	<b>Can. 209.</b> § 1. I fedeli sono tenuti all'obbligo di conservare sempre, anche nel loro modo di agire, la comunione con la Chiesa.
LG 30; AA 10	§ 2. Magna cum diligentia officia adimpleant, quibus tenentur erga Ecclesiam tum universam, tum particularem ad quam, secundum iuris praescripta, pertinent.	§ 2. Adempiano con grande diligenza i doveri cui sono tenuti sia nei confronti della Chiesa universale, sia nei confronti della Chiesa particolare alla quale appartengono, secondo le disposizioni del diritto.

**Contro l'individualismo**, far parte della Chiesa significa far parte di un Popolo, essendo inviati, non da soli ne separatamente, bensì in unità essenziale. Quell'unità è costituita da una fede, un culto ed un regime (c. 205) ai quali bisogna rispondere con un esercizio reale e concreto nella vita, nel compimento dei doveri che gli sono propri.

Il canone 223 § 1 ricorda, infatti, che in tale esercizio è necessario «tenere conto del bene comune della Chiesa, e anche dei diritti altrui e dei propri doveri nei confronti degli altri». Nella comunità ecclesiale, qualunque posizione soggettiva va riconosciuta e tutelata poiché diretta al raggiungimento del fine proprio ed esclusivo della Chiesa: assicurare permanenza del mistero di Cristo nella storia e lavorare per la salvezza delle anime<sup>5</sup>.

E questo non solo per quel che riguarda la Chiesa universale, bensì in riferimento alla Chiesa particolare dove codesta sta ed agisce (c. 369). Il fedele in modo positivo, mettendo in gioco le proprie grazie e talenti collabori nella crescita e conservazione della comunione.

Perché la «*comunione* è un concetto tenuto in grande onore nella Chiesa antica (ed anche oggi, specialmente in Oriente). Per essa non si intende un certo vago "sentimento", ma una "realtà organica", che richiede una forma giuridica e che è allo stesso tempo animata dalla carità» (NEP 2c).

---

<sup>5</sup> I diritti fondamentali sono **universali**, propri di ogni fedele che trova il suo fondamento nella condizione ontologico-sacramentale del cristiano; sono **perpetui**, in quanto la condizione di battezzato e perpetua; sono dei diritti **irrinunciabili**, derivanti della volontà fondazionale di Cristo, quindi non appartiene ai singoli la possibilità di rinunciare ad essi. I diritti fondamentali, quindi, hanno il loro fondamento nella costituzione della Chiesa stessa, quindi, si fondano nei principi di diritto divino esplicitati in norme giuridiche e positive. In questo senso, l'esercizio di questi diritti da parte del fedele non si riduce ad un'azione individualista o non solidaria, ma situano ad ogni fedele in una dimensione attiva all'interno della comunità cristiana con una grande responsabilità sociale (Cfr. J. HERVADA, Elementos de Derecho Constitucional Canonico, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona 2001,102-104).

Perciò, comunione non significa monolitismo né uniformità. Al contrario, significa legittima **diversità e sussidiarietà** nell'azione. Si sottolinea anche l'importanza della «scomunica» come dichiarazione di posizioni incompatibili con la volontà di Cristo e come mezzo per preservare l'identità della comunità ecclesiale.

***Santificazione in e per la Chiesa:***

LG 39 42; AA 6	<b>Can. 210.</b> Omnes christifideles, secundum propriam condicionem, ad sanctam vitam ducendam atque ad Ecclesiae incrementum eiusque iugem sanctificationem promovendam vires suas conferre debent.	<b>Can. 210.</b> Tutti i fedeli, secondo la propria condizione, devono dedicare le proprie energie al fine di condurre una vita santa e di promuovere la crescita della Chiesa e la sua continua santificazione.
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La vocazione alla santità è qualcosa che **spetta a tutti**, ed è il fondamento sia dei doveri morali come di quelli giuridici<sup>6</sup>. Questo significa:

- S In primo luogo, l'appartenenza ad una società -la Chiesa- che ha un fine unico (la salvezza) si esprime attraverso la conservazione della comunione, che si verifica secondo la propria condizione, ma che tocca a tutti i fedeli.
- S In secondo luogo, c'è un peculiare rapporto nella Chiesa tra *salus animarum* e *bonum publicum* –come vedremo dopo– da qui deriva l'obbligo di perseguire la santità personale, al fine di promuovere la crescita della Chiesa e la sua continua santificazione.

La santità **non è, dunque, una realtà riservata a pochi** –come si è potuto sostenere in altri momenti storici–, ma è vocazione comune a tutti i generi di vita, seguendo la raccomandazione di Gesù, «Siate perfetti com'è perfetto il Padre vostro Celeste che è nei cieli» (Mt 5,48).

E innegabile tuttavia che, spesso in forme meno esplicite, si è ritenuto che la chiamata alla santità riguardi solo ai chierici (*representatio Christi*) e consacrati (*stato di perfezione*), mentre gli altri fedeli possono accontentarsi di un non meglio definito minimo indispensabile per raggiungere la salvezza. Tale concezione riduttiva viene respinta dal Vaticano II: non c'è privilegio o monopolio per singoli gruppi nella Chiesa, chiara conferma di una vera uguaglianza che vige tra i battezzati in forza della loro rigenerazione in Cristo.

Da lì l'importanza di cercare attraverso la legge soprattutto la *salus animarum* (c. 1752), e l'importanza della relazione tra il **foro interno ed esterno** nella vita della Chiesa (c. 130).

---

<sup>6</sup> È una norma di diritto divino positivo come lo è, anche, il dovere di vivere in comunione con la Chiesa (can. 209), il dovere-diritto di collaborare alla diffusione del messaggio evangelico (can. 211), il dovere-diritto alla parola e ai sacramenti (can. 213); il diritto al rito e alla propria spiritualità (can. 214); il dovere-diritto all'apostolato (can. 216); il dovere di diritto all'educazione cristiana (can. 217).

### ***Il limite dell'esercizio dei diritti:***

(DH 7)	<b>Can. 223.</b> § 1. In iuribus suis exercendis christifideles tum singuli tum in consociationibus adunati rationem habere debent boni communis Ecclesiae necnon iurium aliorum atque suorum erga alios officiorum.	<b>Can. 223.</b> § 1. Nell'esercizio dei propri diritti i fedeli, sia come singoli sia riuniti in associazioni, devono tener conto del bene comune della Chiesa, dei diritti altrui e dei propri doveri nei confronti degli altri.
	§ 2. Ecclesiasticae auctoritati competit, intuitu boni communis, exercitium iurium, quae christifidelibus sunt propria, moderari.	§ 2. Spetta all'autorità ecclesiastica, in vista del bene comune, regolare l'esercizio dei diritti che sono propri dei fedeli.

Il canone, preso di «Dignitatis humanae» 7<sup>7</sup>, pur non citandola, ricorda i **limiti della libertà individuale** nell'esercizio dei propri diritti: il bene comune. E questo bene comune significa anche il compimento dei propri obblighi o doveri verso gli altri.

La concezione che sta alla base di questa legislazione è di **carattere personalista**: il diritto ha soltanto senso come mezzo messo al servizio delle persone, per avvicinare ad ogni fedele i mezzi che la Chiesa ha a disposizione per la salvezza. Il contrario sarebbe cadere in un legalismo oggettivista e transpersonale che usa le persone come oggetti per l'utilità che possano dare alle istituzioni.

Nel fondo ciò che vuol sottolineare il canone è che esiste una scala di valori, al momento di esercitare i diritti, che richiedono ai fedeli di «**moderare» il proprio agire**, cioè, non assolutizzando il proprio bene solamente<sup>8</sup>. Per questo, il fedele, in certi casi particolari, può rinunciare ad esercitare un diritto «proprio» giustamente perché in questo modo potrebbe aiutare alla crescita e conservazione della comunità ecclesiale.

L'ordinamento giuridico deve **riconoscere e tutelare questi diritti soggettivi** della persona, sia come singola sia come parte di un gruppo. I diritti soggettivi indicano pertanto la sfera dell'autonomia inviolabile di ciascuno nell'uso dei beni e dei mezzi necessari per soddisfare le sue esigenze di realizzarsi come persona. Dobbiamo ricordare che la salvazione della persona è la legge suprema (c. 1752) perciò la legge della Chiesa ha come obiettivo finale la soddisfazione effettiva del bene individuale e conseguentemente anche della comunità.

Purtroppo possiamo dire che nella Chiesa non c'è nessun diritto che sia da definirsi come

---

<sup>7</sup> DH 7: «Nell'esercizio di ogni libertà si deve osservare il principio morale della responsabilità personale e sociale: nell'esercitare i propri diritti i singoli esseri umani e i gruppi sociali, in virtù della legge morale, sono tenuti ad avere riguardo tanto ai diritti altrui, quanto ai propri doveri verso gli altri e verso il bene comune. Con tutti si è tenuti ad agire secondo giustizia ed umanità. Inoltre, poiché la società civile ha il diritto di proteggersi contro i disordini che si possono verificare sotto pretesto della libertà religiosa, spetta soprattutto al potere civile prestare una tale protezione».

<sup>8</sup> In questo senso si muovono le definizioni classiche del Codice di Giustiniano, riportate nel Digesto e nelle Istituzioni sotto il titolo De iustitia et iure: «Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi» (D. 1, 1, 10; cfr. I. 1, 1, 1); «Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non ledere, suum cuique tribuere» (D. 1, 1, 10 § 1; cfr. I. 1, 1, 3), in A. ARANGIO-RUIZ, A., GUARINO, *Breviarium Iuris Romani*, Milano 1983<sup>6</sup>, 211-212 e 445.

interamente personale (nel senso d'inerente alla persona, come precedente alla Chiesa stessa), perché l'uomo riceve i diritti dalla Chiesa e, quindi, il fedele **non si può mettere in rapporto di opposizione nei confronti della Chiesa** per affermare e rivendicare i suoi diritti. Deve mettersi nella posizione di colui che adempie i propri doveri ed esercita i diritti per costruire la Chiesa in cui vive e dalla quale vive, e questo anche quando deve esigere l'adempimento di un dovere dai pastori.

Questa è la ragione che spiega l'esistenza di un'autorità che protegga tramite la legge questi diritti, (§2), in modo che non esistano **arbitri o abusi** che coartino le libertà individuali. E questo in qualunque società ben costituita.

In quanto ordinamento della vita sociale, operato dalla pubblica autorità, finalizzato al bene di tutti e di ciascuno nella promozione della dignità personale, il bene comune si qualifica come bene della società, quando i singoli possono esercitare i propri diritti fondamentali e debbono adempiere i propri doveri. In questo senso **il bene comune è necessario per conseguire il bene dei singoli**, promuovendo la persona umana nella sua integrità<sup>9</sup>.

Si tratta di interventi di regolamentazione mediante provvedimenti legislativi o amministrativi di carattere generale, i quali si limitano a determinare l'esercizio dei diritti dei fedeli, senza che si estendano a prevedere limiti apposti ai diritti stessi. Chi ha la potestà nella Chiesa deve **difendere la comunità dagli abusi** che possano verificarsi nell'esercizio dei diritti dei singoli, senza che, però, questo possa diventare un modo arbitrario di favorire le ingiustizie<sup>10</sup>.

Il bene comune nella Chiesa **non è soltanto l'ordine pubblico esterno** di essa come società giuridicamente organizzata, ma raggiunge un mistero divino, cioè, la vita di grazia, che è partecipazione della vita divina dei singoli e della comunità. La partecipazione della vita divina è garantita dall'esercizio della carità che si attua pienamente nella comunione.

---

<sup>9</sup> L. SABBARESE, *I fedeli costituiti in Popolo di Dio*, oc. 48-50. DH 6a riprende le definizioni date dalle Encicliche *Mater et Magistra* e *Pacem in terris*: «il bene comune della società, che è l'insieme di quelle condizioni di vita sociale grazie alle quali gli uomini possono conseguire il proprio perfezionamento più pienamente e con maggiore speditezza, consiste soprattutto nel rispetto dei diritti e dei doveri della persona umana»; GS 26a: «l'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono ai gruppi, come ai singoli membri, di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente».

<sup>10</sup> Evidentemente il Codice offre le garanzie ai fedeli perché questo non accada, come il c. 18 sulla interpretazione stretta della legge o il c. 221 che garantisce il diritto di esigere i propri diritti per via giudiziaria.

## II. DIRITTI E DOVERI FONDAMENTALI:

### Diritti e doveri riguardanti la partecipazione dei fedeli nella vita della Chiesa

#### 1. Diritto e dovere del impegno apostolico e di assumere iniziative:

LG 17; AG 1, 2, 5, 35 37	<b>Can. 211.</b> Omnes christifideles officium habent et ius allaborandi ut divinum salutis nuntium ad universos homines omnium temporum ac totius orbis magis magisque perveniat.	<b>Can. 211.</b> Tutti i fedeli hanno il dovere e il diritto di impegnarsi perché l'annuncio divino della salvezza si diffonda sempre più fra gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo.
LG 37; AA 24, 25; PO 9	<b>Can. 216.</b> Christifideles cuncti, quippe qui Ecclesiae missionem participant, ius habent ut propriis quoque inceptis, secundum suum quisque statum et condicionem, apostolicam actionem promoveant vel sustineant; nullum tamen inceptum nomen catholicum sibi vindicet, nisi consensus accesserit competentis auctoritatis ecclesiasticae.	<b>Can. 216.</b> Tutti i fedeli, in quanto partecipano alla missione della Chiesa, hanno il diritto, secondo lo stato e la condizione di ciascuno, di promuovere o di sostenere l'attività apostolica anche con proprie iniziative; tuttavia nessuna iniziativa rivendichi per se stessa il nome di cattolica, senza il consenso dell'autorità ecclesiastica competente.

“Ad ogni discepolo di Cristo incombe il dovere di disseminare, per quanto gli è possibile, la fede” (LG17), di annunciare il Vangelo ed assumere iniziative, di carattere individuale o associato. La Chiesa è «per sua natura missionaria» (AG 5) in obbedienza al comando del Signore, ricevuto tramite gli apostoli, di annunciare a tutte le genti la buona novella (LG 17).

Il diritto di promuovere e sostenere l'attività apostolica della Chiesa appartiene a tutti i fedeli perché si **fondamenta sul battesimo**: questo non soltanto suppone una grazia, ma anche una chiamata divina a partecipare della missione redentrice di Gesù Cristo. Dalla stessa fonte sorge il diritto a partecipare attivamente, dentro della sfera di libertà, nella missione data da Cristo stesso. Pertanto non c'è bisogno di una speciale concessione da parte della gerarchia in forma di mandato specifico<sup>11</sup>.

Gli elementi chiave di questo compromesso sono **la testimonianza e la parola**. I valori che le sostengono sono **l'autonomia e la comunione**. «Sia perciò loro aperta qualunque via affinché, secondo le loro forze e le necessità dei tempi, anch'essi attivamente partecipino all'opera salvifica della Chiesa»<sup>12</sup>. Ogni fedele secondo il suo stato e situazione personale<sup>13</sup>.

<sup>11</sup> L. SABBARESE, *I fedeli costituiti popolo di Dio*, oc. 40: «Tale diritto appartiene a tutti, in forza del battesimo e della confermazione che abilitano i fedeli a partecipare alla missione stessa della Chiesa. [...]. Si tratta di un diritto che ha un fondamento soprannaturale, con una qualificazione sul piano giuridico, e che si esplicita in una serie di relazioni esterne, le cui modalità di esercizio sono soggette alla giurisdizione della competente autorità ecclesiastica».

<sup>12</sup> LG 33d. Le applicazioni concreti della partecipazione dei fedeli alla missione tripla della Chiesa sono: cc. 228 –uffici ecclesiastici–, 230 –ministeri laicali–; 296 –collaborazione nell'apostolato delle prelatore–; 781 e 784 –nell'attività missionaria–.

<sup>13</sup> Così, ad esempio, grava principalmente sul Romano Pontefice e sul Collegio dei Vescovi la funzione di annunciare il Vangelo (can. 756 §1); sui singoli Vescovi in quanto pastori nelle chiese particolari loro affidate (can. 756 §2); sui presbiteri, cooperatori dei Vescovi, e sui diaconi, in comunione con il Vescovo e suo presbiterio (can. 757); sui membri

Ma per mezzo del **discernimento** che spetta alla gerarchia: nessuno porterà il nome di *cattolico* se non ha il consenso di codesta, per evitare abusi ed ambiguità (criterio di ecclesialità). La funzione della gerarchia rispetto l'apostolato consiste nell'appoggiarlo, nel prestare i sussidi spirituali, ordinare il suo sviluppo al bene comune della Chiesa e vigilare affinché s'adempiamo la dottrina e l'ordine.

In questa prospettiva, sorge la necessità e l'obbligo di **aprire ai laici le porte** affinché, secondo le loro forze e le necessità dei tempi, anch'essi effettivamente partecipino all'opera salvifica della Chiesa<sup>14</sup>.

Qui è possibile realizzare un aggancio al **diritto di associazione** che i fedeli hanno: il singolo da solo non può fare molto ma spontaneamente è portato ad avvicinarsi ad altre persone con le quali può coordinare le proprie forze per il conseguimento di un fine comune.

## 2. Diritto di associazione e di riunione:

<p>c. 685; PIUS PP. XI, Enc. Quadragesimo Anno, 15 maii 1931 (AAS 23 [1931] 177-178); IOANNES PP. XXIII, Enc. Pacem in terris, 11 apr. 1963 (AAS 55 [1963] 263); AA 18, 21; PO 8; GS 68</p>	<p><b>Can. 215.</b> Integrum est christifidelibus, ut libere condant atque moderentur consociationes ad fines caritatis vel pietatis, aut ad vocationem christianam in mundo fovendam, utque conventus habeant ad eosdem fines in communi persequendos.</p>	<p><b>Can. 215.</b> I fedeli hanno il diritto di fondare e di dirigere liberamente associazioni che si propongano un fine di carità o di pietà, oppure l'incremento della vocazione cristiana nel mondo; hanno anche il diritto di tenere riunioni per il raggiungimento comune di tali finalità.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Questa è la **prima volta** che un tale principio è inserito ufficialmente nell'ordinamento canonico. Il canone apre una panoramica che pone il fedele in un modo di agire diverso: quello consociato, non più da solo ma considerando la socialità della persona, la naturalità che ha la persona nell'agire insieme ad altre, condividendone l'ideale, perseguendo insieme un fine e svolgendo insieme un'azione. Così il diritto di associazione ha senso in quanto **mezzo idoneo** per dare ai fedeli cristiano la possibilità di dar seguito più efficacemente ai doveri cristiani.

Il fondamento di questo diritto è duplice: esso risponde alla natura sociale dell'uomo (**diritto naturale**); poi trova pure il suo fondamento nel carattere soprannaturale della Chiesa e dei fedeli in essa, attraverso il battesimo come condizione per acquisire personalità giuridica, e il perseguimento della missione della Chiesa da parte di tutti i fedeli.

**Non è una concessione** che fa la Chiesa, benché intervenga per regolarlo, come lo fa in realtà nei canoni 298-329. Pure, il suo esercizio può rivelarsi uno dei modi con cui i fedeli **partecipano alla**

---

degli IVC, in forza della loro consacrazione (can. 758); sui genitori cristiani verso i loro figli, come pure su coloro che ne fanno le veci e sui padrini (can. 226 §2; 774 §2; 793; 872; 1136).

<sup>14</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, esortazione apostolica *Christifidelis laici*, in AAS 81 (1989) 393-591, circa la vocazione e la missione dei fedeli laici nella Chiesa.



**funzione di governo** (*munus regendi*), dato che il diritto di associazione comprende, anche, il diritto di fondare associazioni, di iscriversi ad esse, di una giusta autonomia statutaria e di governo.

### 3. Diritto di investigazione ed insegnamento:

GE 10; GS 62; SCh 39	<b>Can. 218.</b> Qui disciplinis sacris incumbunt iusta libertate fruuntur inquirendi necnon mentem suam prudenter in iis aperiedi, in quibus peritia gaudent, servato debito erga Ecclesiae magisterium obsequio.	<b>Can. 218.</b> Coloro che si dedicano alle scienze sacre godono della giusta libertà di investigare e di manifestare con prudenza il loro pensiero su ciò di cui sono esperti, conservando il dovuto ossequio nei confronti del magistero della Chiesa.
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

È il diritto alla libertà di cattedra, un diritto che provoca tensioni e difficoltà poiché riguarda un doppio «magistero»: da una parte il **Magistero autentico dei pastori**, come criterio di verità volto verso la protezione della fede; da un'altra il **magistero teologico**, come strumento di approfondimento nella rivelazione e di trasmissione del Vangelo che ha come fine progredire nella conoscenza della fede e farla accessibile alla mentalità e cultura del nostro tempo.

I teologi non possono dimenticare che fanno parte della Chiesa e **non possono rivendicare pertanto un statuto che li esima dalla sottomissione alla gerarchia**. Partecipano alla funzione dei pastori di insegnare, e dovranno curare le loro manifestazioni in modo che non turbino la fede con la parzialità dei loro metodi.

L'esercizio di questo diritto comporta l'ottemperanza di tre condizioni:

1. la ricerca e le opinioni si devono sviluppare unicamente nel **settore dell'opinabile**, essendo interdetta ogni libertà ove si tratti di verità su cui si è già pronunciato il Magistero della Chiesa;
2. ricerca e opinioni personali **non possono ledere il diritto** o anche i semplici interessi di altri fedeli giuridicamente tutelati;
3. l'esercizio di tale libertà deve **rispettare le modalità di espressione richieste dall'oggetto stesso** e pertanto il proprio pensiero va presentato come ipotesi in riviste specializzate o in congressi di esperti, e non mediante le comuni vie della comunicazione sociale.

Contemporaneamente la **gerarchia mantiene il suo diritto ad intervenire** quando consideri che i valori importanti vengano compromessi (c. 386 §2), ed a sottomettere ad esame la dottrina. Come ogni diritto e libertà nella Chiesa, anche questo è soggetto a poteri di controllo sugli scritti e sull'uso dei mezzi della comunicazione sociale, perché non si arrechi danno alla fede e ai costumi dei fedeli (cc. 823-830). Tale controllo può essere esercitato, a norma del diritto dal *nihil obstat* per la pubblicazione di scritti. Quando la licenza non è richiesta oppure quando essa è concessa, lo studioso viene salvaguardato da provvedimenti di condanna.

È importante che esista un'**autentica collaborazione** tra tutti i due poiché genererebbe anche un doppio dovere: libertà per lo studio scientifico ed il dialogo con altre scienze ed l'ossequio umile al Magistero quando venga richiesto.

#### 4. L'impegno a sovvenire alle necessità della Chiesa:

c. 1496; AA 21; AG 36; PO 20, 21; PAULUS PP. VI, Adh. Ap. Nobis in animo, 25 mar. 1974 (AAS 66 [1974] 185)	<b>Can. 222.</b> § 1. Christifideles obligatione tenentur necessitatibus subveniendi Ecclesiae, ut eidem praesto sint quae ad cultum divinum, ad opera apostolatus et caritatis atque ad honestam ministrorum sustentationem necessaria sunt.	<b>Can. 222.</b> § 1. I fedeli sono tenuti all'obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa, affinché essa possa disporre di quanto è necessario per il culto divino, per le opere di apostolato e di carità e per l'onesto sostentamento dei ministri.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il canone è molto **generale** e non indica esplicitamente i mezzi data la varietà di situazioni che esistono nella Chiesa. I modi concreti possono mutare in funzione della notevole varietà di situazioni nei diversi paesi, a causa delle differenti normative civili, unilaterali, realtà economiche... Viene concesso un ampio spazio al legislatore particolare (can. 1261; 1262).

Dovere e diritto di sovvenire si esauriscono entro le principali finalità che lo stesso Legislatore ha stabilito nel c. 1254 § 2: ordinare il culto divino, provvedere a un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri. Per cui, se l'autorità competente è tenuta, in forza del c. 1261 § 1, **ad ammonire i fedeli** urgendo l'osservanza di sovvenire alle necessità della Chiesa nelle forme opportune, non può gravare sui fedeli per iniziative che superino queste finalità.

Così spetta pure all'autorità ecclesiastica **vigilare perché le offerte** dei fedeli, devolute per un fine determinato, siano effettivamente impiegate per il raggiungimento di quel fine (c. 1267 § 3).

Il Concilio e il Codice, inoltre, raccomandano ai sacerdoti il destinare al bene della Chiesa e alle opere di carità le **risorse economiche che eccedano le loro esigenze** (PO 17; can. 282 §2); come anche invita gli istituti religiosi ad utilizzare una qualche parte dei loro beni per le necessità della Chiesa e il soccorso dagli indigenti (PC 13).

Il fedele può soddisfare l'obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa in molteplici forme: **prestazioni economiche** richieste in certe circostanze dall'autorità ecclesiastica, donazioni alle disposizioni testamentarie, libera offerta...; e anche col **impegno personale**, come può essere un'attività di volontariato.

Sovvenire alle necessità del popolo di Dio non è soltanto un dovere, ma anche un diritto. Questo significa che il fedele ha diritto nella Chiesa di **prendere delle iniziative** che contribuiscano a risolvere queste necessità (fondazioni, istituzioni pie, eredità, ecc.).

#### 4. Dovere di promuovere la giustizia sociale e la carità:

AA 8; DH 1, 6, 14; GS 26, 29, 42, 65, 68, 69, 72, 75, 88	§ 2. Obligatione quoque tenentur iustitiam socialem promovendi necnon, praecepti Domini memores, ex propriis redditibus pauperibus subveniendi.	§ 2. Sono anche tenuti all'obbligo di promuovere la giustizia sociale, come pure, memori del comandamento del Signore, di soccorrere i poveri coi propri redditi.
----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Questa obbligazione, a differenza di quella del § 1, si fonda sul diritto naturale e compete ad ogni persona *ratione iustitiae*. Per il battezzato tale obbligo acquista peculiare rilievo anche sul piano soprannaturale, in forza del comandamento evangelico della carità. Si tratta, pertanto, di un obbligo con un duplice fondamento: **divino naturale e divino positivo**.

Occorre ricordare che la **giustizia sociale** è anteriore alla carità –intesa questa come elemosina– benché questa sia una manifestazione genuina dello spirito evangelico (condividere il necessario), ed a volte l'unico contributo che si possa fare:

«La Chiesa non può e non deve prendere nelle sue mani la battaglia politica per realizzare la società più giusta possibile. Non può e non deve mettersi al posto dello Stato. Ma non può e non deve neanche restare ai margini nella lotta per la giustizia [...] La società giusta non può essere opera della Chiesa, ma deve essere realizzata dalla politica. Tuttavia l'adoperarsi per la giustizia lavorando per l'apertura dell'intelligenza e della volontà alle esigenze del bene la interessa profondamente. L'amore — caritas — sarà sempre necessario, anche nella società più giusta. Non c'è nessun ordinamento statale giusto che possa rendere superfluo il servizio dell'amore. Chi vuole sbarazzarsi dell'amore si dispone a sbarazzarsi dell'uomo in quanto uomo. Ci sarà sempre sofferenza che necessita di consolazione e di aiuto [...] Lo Stato che vuole provvedere a tutto, che assorbe tutto in sé, diventa in definitiva un'istanza burocratica che non può assicurare l'essenziale di cui l'uomo sofferente –ogni uomo– ha bisogno: l'amorevole dedizione personale» (Benedetto XVI, *Deus Caritas est*, 28)

Il dovere di promuovere la giustizia sociale chiede al fedele, in primo luogo, **conoscere** almeno sufficientemente le esigenze che questa comporta secondo l'insegnamento della Chiesa. Ricordiamo che la Chiesa è maestra per il mondo nella difesa dei diritti umani, come evidenzia il campo importantissimo della dottrina sociale proposta dal Magistero<sup>15</sup>.

I modi concreti di promuovere la giustizia sociale dipenderanno dell'attitudini e situazione particolare dei singoli fedeli, cioè, dipenderà della propria vocazione e delle situazioni concrete che gli toccheranno vivere .

---

<sup>15</sup> Nel 1891, entrò in scena il magistero pontificio con l'Enciclica *Rerum novarum* di Leone XIII. Vi fece seguito, nel 1931, l'Enciclica di Pio XI *Quadragesimo anno*. Il beato Papa Giovanni XXIII pubblicò, nel 1961, l'Enciclica *Mater et Magistra*, mentre Paolo VI nell'Enciclica *Populorum progressio* (1967) e nella Lettera apostolica *Octogesima adveniens* (1971) affrontò con insistenza la problematica sociale, che nel frattempo si era acuita soprattutto in America Latina. Giovanni Paolo II ci ha lasciato una trilogia di Encicliche sociali: *Laborem exercens* (1981), *Sollicitudo rei socialis* (1987) e infine *Centesimus annus* (1991). Così nel confronto con situazioni e problemi sempre nuovi è venuta sviluppandosi una dottrina sociale cattolica, che nel 2004 è stata presentata in modo organico nel Compendio della dottrina sociale della Chiesa, redatto dal Pontificio Consiglio Iustitia et Pax.

## Doveri e diritti riguardanti la Chiesa come società

### 1. *Dovere d'ubbidienza cristiana ai pastori e diritto di petizione e opinione:*

Vc. 1323; LG 25, 37; PO 9	<b>Can. 212.</b> § 1. Quae sacri Pastores, utpote Christum repraesentantes, tamquam fidei magistri declarant aut tamquam Ecclesiae rectores statuunt, christifideles, propriae responsabilitatis conscii, christiana oboedientia prosequi tenentur.	<b>Can. 212.</b> § 1. I fedeli, consapevoli della propria responsabilità, sono tenuti ad osservare con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori, in quanto rappresentano Cristo, dichiarano come maestri della fede o dispongono come capi della Chiesa.
Vc. 682; IM 8; LG 37; AA 6; PO 9; GS 92	§ 2. Christifidelibus integrum est, ut necessitates suas, praesertim spirituales, suaque optata Ecclesiae Pastoribus patefaciant.	§ 2. I fedeli hanno il diritto di manifestare ai Pastori della Chiesa le proprie necessità, soprattutto spirituali, e i propri desideri.
IM 8; LG 37; AA 6; PO 9; GS 92	§ 3. Pro scientia, competentia et praestantia quibus pollent, ipsis ius est, immo et aliquando officium, ut sententiam suam de his quae ad bonum Ecclesiae pertinent sacris Pastoribus manifestent eamque, salva fidei morumque integritate ac reverentia erga Pastores, attentisque communi utilitate et personarum dignitate, ceteris christifidelibus notam faciant.	§ 3. In modo proporzionato alla scienza, alla competenza e al prestigio di cui godono, essi hanno il diritto, e anzi talvolta anche il dovere, di manifestare ai sacri Pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa; e di renderlo noto agli altri fedeli, salva restando l'integrità della fede e dei costumi e il rispetto verso i Pastori, tenendo inoltre presente l'utilità comune e la dignità della persona.

Il fedele deve obbedienza cristiana ai pastori (ai vescovi), in materia di **insegnamento** (*munus docendi*) ed in materia di **mandato** (*munus regendi*). L'elemento di subordinazione è una categoria che nasce dalla dimensione gerarchica della Chiesa e la venerazione che meritano i pastori come successori degli apostoli –rappresentano Cristo–. Questo assicura la direzione e la guida della comunità, ed è realizzata in molteplici modi che vanno dall'esortazione e dall'esempio all'esercizio della potestà di governo (legislativa, esecutiva e giudiziaria).

L'obbedienza ai pastori, giacché **maestri della fede**, non è solo dovere morale ma anche giuridico, se l'insegnamento avviene nel rispetto di tutte le condizioni sostanziali richieste dal diritto e circa le materie specificamente indicate. Diverse gradazioni a seconda che si tratti di magistero pontificio o episcopale, di carattere infallibile o meno, secondo modi specificati dal concilio e codificate nei can. 749-754.

Il delicato problema che si pone a proposito dell'autorità del magistero è quello della **libertà di ricerca teologica**. La funzione dei teologi implica una particolare responsabilità e, dunque, particolari obblighi, dal momento che tutti i teologi come per norma inerente al loro ufficio, partecipano, sia pure in diversi gradi di autorità, all'ufficio proprio dei pastori in campo dottrinale. Da questo deriva per il teologo cattolico il dovere di svolgere la sua indagine in comunione con tutta la Chiesa (c. 218).

**Non si tratta di una obbedienza passiva** o meccanica, ma una obbedienza resa secondo la libertà dei figli di Dio. Esige la piena coscienza della dignità battesimale e della conseguente responsabilità

personale ed ecclesiale e, al contempo, «l'ossequio della volontà e dell'intelligenza» (LG 25).

È importante partire dall'ipotesi che i pastori operano in buona fede, ma c'è sempre una possibilità di **ricorso contro l'autorità** quando oltrepassa i limiti. Nel caso in cui si metta in moto un atto giuridico dovrà essere presentato con tutte le condizioni affinché tale sia –pe. la rimozione di un parroco o la secolarizzazione di un sacerdote–. Di fronte ad un ordine gravemente irragionevole, il fedele ha, non soltanto il diritto, ma anche il dovere di rifiutarsi, poiché non si tratta di quell'obbedienza cristiana, prestata nella coscienza della personale responsabilità.

A lo stesso tempo, c'è il diritto ad **esporre le proprie necessità** (§2), particolarmente quelle spirituali, ma anche materiali, ed i propri desideri –molte volte fonti dell'azione dello Spirito Santo–. Dunque, il fedele può **adire la competente autorità** per introdurre istanze, chiedere provvedimenti su questioni di interesse personale e comunitario. Può, comunque, avere per oggetto anche provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo, per ciò che riguarda la potestà di giurisdizione, come pure provvedimenti di carattere pastorale.

Il diritto di petizione comporta il dovere da parte dell'autorità competente **di prendere in esame le istanze**, senza che ciò comporti necessariamente l'obbligo di concedere quanto richiesto dai fedeli, a meno che il provvedimento preveda una risposta per il diritto stesso.

Per quel motivo questo canone, così come il Concilio, invitano direttamente al **dialogo fluido** tra fedele e pastori: diritto di petizione e proposte dei pastori. Un dialogo basato sulla fiducia e sostenuto dalla prudenza pedagogica.

Il **diritto di opinione propria pubblica** (§3) è ciò che hanno tutti i fedeli in quello che fa riferimento al bene della Chiesa e dentro la cornice del Magistero.

Per quel motivo conviene chiarire che la libertà di opinione interna, ed il diritto a manifestare agli altri quell'opinione, **sono condizionati** per:

1. la ricerca ed esposizione della verità,
2. salvando l'integrità della fede e delle costumi,
3. col rispetto dovuto alla gerarchia,
4. ed esercitato sempre per favorire il bene comune e la dignità delle persone.

Bene comune e dignità personale sono condizioni poste a salvaguardia del principio generale secondo cui gli interessi privati hanno la loro ragion d'essere nella misura in cui entrano nell'orizzonte del bene comune e della *salus animarum*, e, pur nel rispetto della dignità delle persone, possono ottenere una tutela nell'ordinamento canonico se e in quanto coincidenti con gli interesse generali.

## 2. Diritti processuali:

vc. 1646	<b>Can. 221.</b> § 1. Christifidelibus competit ut iura, quibus in Ecclesia gaudent, legitime vindicent atque defendant in foro competenti ecclesiastico ad normam iuris.	<b>Can. 221.</b> § 1. Compete ai fedeli rivendicare e difendere legittimamente i diritti di cui godono nella Chiesa presso il foro ecclesiastico competente a norma del diritto.
c. 2214 § 2	§ 2. Christifidelibus ius quoque est ut, si ad iudicium ab auctoritate competenti vocentur, iudicentur servatis iuris praescriptis, cum aequitate applicandis.	§ 2. I fedeli hanno anche il diritto, se sono chiamati in giudizio dall'autorità competente, di essere giudicati secondo le disposizioni di legge, da applicare con equità.
cc. 2195, 2222	§ 3. Christifidelibus ius est, ne poenis canonicis nisi ad normam legis plectantur.	§ 3. I fedeli hanno il diritto di non essere colpiti da pene canoniche, se non a norma di legge.

La necessità di tutelare giuridicamente i diritti dei fedeli è intrinsecamente legato al concetto stesso di **Ius**. Il diritto comporta sempre un richiamo al suo legittimo proprietario, e questo deve essere rispettato e fatto rispettare in primo luogo dall'autorità ecclesiale. Si tratta di un diritto che non si limita solo ai fedeli ma anche a tutti gli uomini nella misura in cui vengano affettati dall'ordinamento canonico

Il codice stabilisce le garanzie per la sicurezza giuridica, ed esplicita il diritto dei fedeli ad essere giudicati legittimamente ed a difendersi. L'inviolabilità del diritto processuale è una garanzia necessaria per proteggere e garantire i diritti delle persone:

1. Il primo paragrafo parla del **diritto di adire** –a difendere i propri diritti– chiamato anche **azione**<sup>16</sup>, per via giudiziale o amministrativa:
  - a. La petizione al giudice ecclesiastico competente per accertare o tutelare i diritti soggetti<sup>17</sup>. Questo significa che l'interpretazione del diritto processuale vigente sia effettuata in modo da assicurare il più possibile un'effettiva protezione dei diritti spettanti ai membri della chiesa.
  - b. Il ricorso amministrativo, contro un atto che deriva dalla potestà amministrativa, dato per iniziativa propria dell'autorità (come sono i decreti e precetti) o a richiesta di parte (rescritti: privilegi o dispense)<sup>18</sup>.
2. Il secondo paragrafo parla del **diritto di difesa** –chiamato anche di **eccezione o riconvenzione**– di essere giudicato secondo le leggi e con equità. L'eccezione consiste in opporre qualcosa che escluda o elimini (perentoria) l'azione, o la differisca o rinvi la sua

---

<sup>16</sup> È il diritto di chiedere in giudizio quello che ci è dovuto (Giustiniano).

<sup>17</sup> Cfr. cc. 1400; 1445 §2; 1491.

<sup>18</sup> Cfr. cc. 1732-1739, ed anche cc. 35 a 93.

efficacia temporaneamente (dilazione). Il contenuto, anche se si riferisce a qualsiasi processo giudiziario, si applica specialmente nei processi penali, dove non solo deve stremarsi il compimento delle norme procedurali, ma anche le leggi penali, e dove l'equità canonica

3. Il terzo paragrafo parla dell'**inviolabilità del diritto penale** come garanzia che nessuno sarà punito, bensì nel rigoroso compimento della legge che sarà sempre ricevuta nel senso più favorevole, secondo il principio *nulla poena sine lege*. L'applicazione della legge canonica non può mai essere un'operazione automatica.

Il canone sancisce la proibizione di punire un fedele per un fatto che non sia espressamente previsto dalla legge. Tale principio, per la prima volta formalizzato nella codificazione canonica, si fonda sulla definizione stessa di delitto, quale violazione esterna di una legge o di un precetto, gravemente imputabile per dolo o per colpa, ai sensi del c. 1321, e sul **divieto di estensione analogica delle leggi penali**, stabilito nel c. 19, in base al quale si deve procedere alla supplenza delle lacune di legge unicamente quando la causa non è penale; per quest'ultimo caso non esiste la lacuna di legge, e perciò non è ammessa la supplenza. La materia penale infatti richiede una espressa disposizione di legge, di cui il Codice tratta ampiamente nei Libri VI e VII.

Trattandosi di materia odiosa, **non è opportuno moltiplicare le pene** al di là di quanto già stabilito nella legge universale e particolare, a meno che lo richieda la speciale gravità della violazione o la necessità di prevenire o riparare gli scandali per quei casi non contemplati già in un dispositivo di legge<sup>19</sup>.

Nei §§ 2-3 il Legislatore ha provveduto a costituire norme attinenti al cosiddetto **principio di legalità**, secondo cui la pubblica autorità ecclesiastica nell'esercizio delle proprie funzioni deve rispettare la legge, in modo che qualunque atto venga emanato risulti legittimo.

---

<sup>19</sup> Cfr. R. BOTTA, La norma penale nel diritto della Chiesa, Bologna 2001, 25-34.

***1. Diritto ai sostegni spirituali:***

c. 682; SC 19; LG 37; PO 9	<b>Can. 213.</b> Ius est christifidelibus ut ex spiritualibus Ecclesiae bonis, praesertim ex verbo Dei et sacramentis, adiumenta a sacris Pastoribus accipiant.	<b>Can. 213.</b> I fedeli hanno il diritto di ricevere dai sacri Pastori gli aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa, soprattutto dalla parola di Dio e dai sacramenti.
----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il fedele cristiano precisa degli **aiuti spirituali** per crescere nella fede, soprattutto la Parola di Dio ed i sacramenti<sup>20</sup>: è uno dei diritti più radicali ed elementare del fedele .

I mezzi salvifici sono stati dati da Dio a tutta la Chiesa, e sebbene non si possa parlare di un diritto dinanzi a Dio a riceverli, si può dire che i fedeli hanno il diritto a che «i dispensatori umani» (i ministri) gli **amministrino giustamente**. Inoltre se il rapporto gerarchia-fedeli esiste è precisamente per il ministero che quella ha ricevuto di insegnare, governare e santificare, da dove sorge anche il diritto dei fedeli a ricevere giustamente questo ministero.

Questa disposizione di carattere generale e attentamente **specificata** dalle norme riguardanti i singoli sacramenti: sulla confermazione (can. 885, §1); sulla comunione (can. 912); sulla confessione (can. 986 §1); sull'unzione dei malati (can. 1001 e 1003, §3); sul matrimonio (can. 1058). **Non si può invece, parlare di un diritto a ricevere il sacramento dell'ordine**, giacche il suo conferimento è subordinato ad una valutazione discrezionale del vescovo che consideri l'ordinazione del candidato utile per il ministero della Chiesa (can. 1025, §2).

Questo diritto –sotto il profilo oggettivo– è **condizionato** a «che li chiedano opportunamente, siano ben disposti e non abbiano dal diritto la proibizione a riceverli» (c. 843 §1) e può essere esercitato secondo determinate condizioni stabilite dal diritto<sup>21</sup>.

Questo diritto s'incontra con due **obblighi concreti diretti ai Vescovi** (can. 387) e **ai parroci** (can. 528 §2), e in pratica a coloro che hanno come compito principale la cura pastorale e il governo di una porzione del popolo di Dio<sup>22</sup>.

Al fine di **evitare l'arbitrarietà** nell'amministrazione dei sacramenti, è conveniente che esista una normativa pastorale diocesana (ad esempio per la preparazione del battesimo o del matrimonio).

<sup>20</sup> Qualche esempi della cura animarum: cc. 776-777; 811; 843; 883-3°; 911; 986...

<sup>21</sup> Così, ad esempio, i genitori devono prepararsi debitamente al battesimo del figlio (can. 867 §1); per ricevere la santa comunione e normalmente richiesto il digiuno eucaristico per almeno un'ora prima della comunione (can. 919, §1).

<sup>22</sup> Cfr. J. HERVADA, Elementos de Derecho Constitucional Canónico, 119: «El fiel tiene derecho en sentido estricto ante aquellas personas, instituciones u oficios con las que le une un vínculo jurídico que contiene ese derecho y la correlativa obligación de justicia, v. gr. El párroco o el obispo diocesano. También se genera el derecho por la situación, esto es, cuando, dada una situación, el derecho de los fieles sólo puede satisfacerse por un ministro sa-grado determinado, pues es una forma de concretarse el deber del ministro que nace de la destinación recibida del sacramento del orden».



## 2. Diritto al proprio rito e alla propria spiritualità:

SC 4; OE 2, 3, 5	<b>Can. 214.</b> - Ius est christifidelibus, ut cultum Deo persolvant iuxta praescripta proprii ritus a legitimis Ecclesiae Pastoribus approbati, utque propriam vitae spiritualis formam sequantur, doctrinae quidem Ecclesiae consentaneam.	<b>Can. 214.</b> - I fedeli hanno il diritto di rendere culto a Dio secondo le disposizioni del proprio rito approvato dai legittimi Pastori della Chiesa e di seguire un proprio metodo di vita spirituale, che sia però conforme alla dottrina della Chiesa.
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esiste uno stretto collegamento tra *lex orandi e lex credendi*, per ciò la Chiesa deve rispettare le diverse spiritualità e sensibilità, le forme ricche e varie di vivere il vangelo.

Le diverse spiritualità riflettono la **ricchezza carismatica** della Chiesa, fintanto che si muovono nell'ambito della comunione ecclesiale. Questo diritto può essere esercitato in forma non solo individuale ma anche associata. Un esempio di questa è la grande diversità di **carismi** e spiritualità all'interno della vita religiosa, o le **nuovi movimenti e comunità**.

Il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali offre la seguente definizione di "rito" (can. 28 §1):

"Si definisce rito il patrimonio liturgico, teologico, disciplinare e spirituale, distinto per cultura e circostanze storiche di popoli, che si esprime in un modo di vivere la fede che è proprio di ciascuna Chiesa sui iuris".

Di conseguenza, "rito" non designa solamente la liturgia di una specifica Chiesa, ma la sua stessa teologia, legge e spiritualità. In alcuni casi il termine può coinvolgere anche l'etnia e il linguaggio. Il canone tratta, dunque, non tanto la forma esterna di culto, bensì la **famiglia liturgica** che possiede il suo proprio patrimonio spirituale.

La liturgia Costantinopolitana o Bizantina viene utilizzata da quattordici Chiese, l'Alessandrina da tre, così come l'Antiochena, mentre la Caldea da due e l'Armena da una.

L'appartenenza ad un rito non è qualcosa arbitraria (can.111), ma **tutti i riti hanno uno status di cittadinanza uguale** all'interno della Chiesa (OE3), per ciò il fedele potrà accorrere a qualunque rito per ricevere dei pastori questi beni spirituali.

Il diritto al proprio rito sta condizionato, poiché battezzato che si trova in territori popolati da fedeli di rito diverso non può pretendere, sempre e dovunque, di potersi avvalere del ministero di un presbitero del rito proprio. Le autorità ecclesiastiche del luogo, inoltre, non possono trascurare le specifiche esigenze ma devono adoperarsi, nei limiti delle risorse disponibili, per rispondere ad esse. In questo senso il can. 383 §2, impone **ai vescovi latini che abbiano nelle rispettive diocesi fedeli di rito diverso, di provvedere alle loro necessità** spirituali sia mediante sacerdoti o parroci del medesimo rito sia mediante un vicario episcopale.

Il Concilio (SC4) lascia perfino aperta la porta alla creazione dei **nuovi riti** che possano spuntare in futuro in modo di venir riconosciuti come legittimi da l'autorità della Chiesa, anche i diversi «**adattamenti**» che un singolo rito può ricevere presso i vari popoli. Il Concilio ha, infatti, raccomandato che «salva la sostanziale unità del rito romano, anche nella revisione dei libri liturgici, si lasci posto alle legittime diversità e ai legittimi» (SC 38).

### ***Dati sulle Chiese orientali cattoliche***

**Chiesa Cattolica Armena**, presente in Armenia, Libano, Siria, Iran, Turchia, Egitto e la diaspora. La sua testa, il Patriarca degli Armeni di Cilicia, Narsés Pietro XIX Tarmouni, risiede a Beirut (Libano). Sono circa 350.000. la lingua liturgica è il classico armeno.

**Chiesa Cattolica Caldeo-babilonese**, in Iraq, Iran, Siriana, Libano, Turchia, Israele, Egitto, Francia ed Usa. La sua testa è il Patriarca della Babilonia dei Caldei, Emmanuel III Delly, con residenza a Baghdad (Iraq). Sono circa 400.000. parlano arameo e arabo.

**Chiesa Cattolica Copta**, in Egitto, ed una piccola diaspora. La sua testa è il Patriarca di Alessandria per i Copti, Ibrahim Isaac Sidrak, con residenza al Cairo (Egitto). Sono circa 200.000 fedeli. parlano il copto (egiziano) e l'arabo

**Chiesa Cattolica Maronita**, in Libano, Siria, Cipro, Egitto, USA, Brasile, Canada, Australia ed Argentina. È l'unica Chiesa orientale completamente cattolica, non ha rami senza comunione col Papa. La sua testa è il Patriarca di Antiochia dei Maroniti, il cardinale Nasrallah Sfeir, con sede in Bkerke (Libano). Con circa 3.250.000 fedeli, la sua lingua è l'aramaico.

**Chiesa Cattolica Siriana**, in Libano, Siria, Iraq e la diaspora. La sua testa è il Patriarca di Antiochia dei Siriani, Ignace Pierre VIII, residente a Beirut (Libano). Sono circa 130.000. parlano arabo e siriano.

**Chiesa Cattolica Melchita**, in Siria, Libano, Israele, Egitto, Giordania, America, Europa ed Australia. La sua testa è il Patriarca Greco-cattolico Melchita di Antiochia e tutto l'Est, di Alessandria, e di Gerusalemme, Gregorios III, residente a Damasco (Siria). Con 1.200.000 fedeli circa. usano fondamentalmente l'arabo ed il greco.

**La Chiesa cattolica siro-malabarese** è una Chiesa arcivescovile maggiore cattolica sui iuris di rito siriano orientale con comunità in India, in particolare sulle coste del Malabar che dal 1954 fanno parte del Kerala (dov'è nata), e negli Stati Uniti d'America. La sede arcivescovile maggiore è attualmente retta da George Alencherry.

### ***3. Diritto e dovere di l'educazione cristiana:***

c. 1372 § 1; GE 2	<b>Can. 217.</b> Christifideles, quippe qui baptismo ad vitam doctrinae evangelicae congruentem ducendam vocentur, ius habent ad educationem christianam, qua ad maturitatem humanae personae prosequendam atque simul ad mysterium salutis cognoscendum et vivendum rite instruantur.	<b>Can. 217.</b> I fedeli, in quanto sono chiamati mediante il battesimo a condurre una vita conforme alla dottrina evangelica, hanno diritto all'educazione cristiana, con cui possano essere formati a conseguire la maturità della persona umana e contemporaneamente a conoscere e a vivere il mistero della salvezza.
----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diritto primario e fondamentale che nasce dall'accettazione della fede: se si vuole vivere secondo il al messaggio del Vangelo sarà necessario conoscerlo. Ma anche apre la possibilità di poter compiere **studi superiori** e conseguire gradi accademici in discipline sacre<sup>23</sup>.

È un diritto che deve esigersi ai **pastori**, ma del quale sono tutti responsabili, specialmente quelli che si dedicano all'educazione<sup>24</sup>.

È un diritto primario dal quale dipende la libertà degli individui e che permette la **maturità** della persona umana, sia sul piano umano sia su quello spirituale.

Il *munus docendi*, al quale è consacrato il **Libro III del Codice**, parlando sull'educazione cattolica, ribadisce che la vera educazione persegue la formazione integrale della persona, tende a sviluppare armonicamente le doti fisiche, morali e intellettuali, a far acquisire un più perfetto senso di responsabilità e il retto uso della libertà, a preparare a un'attiva partecipazione alla vita sociale.

Si deve rilevare che il diritto all'educazione cristiana, in mancanza di un'esplicita delimitazione al solo ambito canonico, deve intendersi riconosciuto anche **negli ordinamenti statali**, com'espressione del più generale diritto alla libertà religiosa.

#### **4. Diritto all'elezione di stato di vita:**

cc. 214, 542, 1, 971, 1087 §§ 1 et 2, 2352; IOANNES PP. XXIII, Enc. Pacem in terris, 11 apr. 1963 (AAS 55 [1963] 261); GS 26, 29, 52	<b>Can. 219.</b> Christifideles omnes iure gaudent ut a quacumque coactione sint immunes in statu vitae eligendo.	<b>Can. 219.</b> Tutti i fedeli hanno il diritto di essere immuni da qualsiasi costrizione nella scelta dello stato di vita.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Questo diritto, com'espressamente e ricordato dalla GS, è un **diritto naturale**:

«Contemporaneamente cresce la coscienza dell'esimia dignità che compete alla persona umana, superiore a tutte le cose, e i cui diritti e doveri sono universali e inviolabili. Occorre, perciò, che siano rese accessibili all'uomo tutte quelle cose che sono necessarie a condurre una vita veramente umana, come il vitto, il vestito, l'abitazione, il diritto a **sceglersi liberamente lo stato di vita** e a fondare una famiglia...» (GS 26).

Si tratta di un diritto primario della persona ad essere libera, a **non soffrire coercizione né essere ostacolata** nell'elezione della propria strada vocazionale. Per il battezzato tale scelta costituisce

<sup>23</sup> Sostiene il SABARESSE, I fedeli costituiti popolo di Dio, 41: «Circa il diritto a ricevere una istruzione di carattere superiore, esso comporta l'obbligo da parte della competente autorità di garantire le condizioni di accesso alle Università e facoltà ecclesiastiche per l'investigazione delle discipline sacre o delle discipline a queste connesse (cf. cann. 815-821)».

<sup>24</sup> Questo diritto si riferisce alla formazione catechistica (cc 773-780) e all'educazione cattolica (cc 793-821), oltre che alla responsabilità dei genitori (226), dei parroci (528), vescovi ...

**l'individuazione della modalità concreta** con cui realizzare la propria vocazione cristiana e ha, per oggetto uno status di natura ecclesiale come quello di laico o di chierico, coniuge cristiano o consacrato, ben ricordando che questa libertà di scelta non è prevista per l'ammissione alla vita consacrata e allo stato clericale<sup>25</sup>.

È evidente che anche soddisfacendo le **condizioni di idoneità** che la Chiesa chiede per ognuno di quei stati di vita<sup>26</sup>,

### 5. Diritto a la buona fama e l'intimità:

c. 2355; GS 26, 27; IOANNES PP. XXIII, Enc. Pacem in terris, 11 apr. 1963 (AAS 55 [1963] 260)	<b>Can. 220.</b> Nemini licet bonam famam, qua quis gaudet, illegitime laedere, nec ius cuiusque personae ad propriam intimitatem tuendam violare.	<b>Can. 220.</b> Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, o violare il diritto di ogni persona a difendere la propria intimità.
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si tratta d'un **doppio diritto naturale** che fa anche parte del diritto della Chiesa, contro l'opinione di quelli che non lo considerano adeguatamente. È un diritto individuale che fu già raccolto con forza da Giovanni XXIII<sup>27</sup>:

1. **La buona fama** –quella che la persona produce coi suoi atti e manifestazioni, opposta all'ingiuria e la diffamazione– starebbe contro la divulgazione di opinioni, conversazioni, corrispondenza... che potessero ledere l'immagine della persona di fronte agli altri. Questo permette che la persona possa difendere anche se stessa in maniera adeguata quando aggredita. Questo diritto trova il suo limite nel diritto di tutti ad avere una giusta informazione, quando sono in gioco la fede o le buone costumi.
2. **Il diritto all'intimità o riservatezza** –sfera puramente privata delle persone– implica la **libertà di coscienza** come apertura volontaria dell'interno della propria persona in modo che non siano divulgati fatti attinenti alla vita privata della persona, anche se di per sé veri e non necessariamente lesivi della dignità personale. Ogni uomo deve disporre di un ambito esistenziale assolutamente privato. Ciascun battezzato ha il diritto a vivere il suo personale

<sup>25</sup> «L'interesse dei fedeli a emettere la professione mediante i consigli evangelici o a ricevere l'ordine sacro risponde agli interessi generali della Chiesa, valutati dall'autorità competente ed espressi in autorevoli provvedimenti di conferma della vocazione». E aggiunge: «...la vocazione risulta essere un requisito di carattere teologico: proviene da Cristo ed è significata tramite la Chiesa, alla cui autorità compete riconoscere e ammettere alla vita consacrata e agli ordini sacri coloro che giudica idonei, senza che questi abbiano, in proposito, alcun diritto» (SABARESE, I fedeli costituiti popolo di Dio, 41).

<sup>26</sup> Per la vocazione sacerdotale cc. 1024-1032; per il matrimonio c. 1073 et seq; per la vita consacrata cc. 641-645; per quanto riguarda la non coercizione: 643 §1. 4 °; 1026 e 1089 o 1103. Per vedere un tour storico del soggetto: U. NAVARRETE, Discorso in occasione della sua nomina come dottore onorifico dell'UPSA, Salamanca 1992.

<sup>27</sup> GIOVANNI XXIII, litt. ency. Pacem in Terris (11-IV-1963), in AAS 55 (1963) 260; GS 26-27.

rapporto con Cristo, quindi, senza indebite interferenze sia da parte dei fratelli di fede, sia anche della stessa autorità ecclesiastica.

È evidente la ripercussione che ne ha nel campo della confessione o della direzione spirituale, anche nel governo degli Istituti<sup>28</sup>. Altre prescrizioni più dettagliate sanciscono, ad esempio, il diritto alla libera scelta del confessore (can. 991) e l'obbligo di quest'ultimo di interrogare il penitente con prudenza e discrezione (can. 979).

La redazione del canone parla di non «ledere illegittimamente» questi diritti, perciò è possibile che vi siano casi in cui la divulgazione di fatti lesivi dell'onore della persona e della sua riservatezza non comportano necessariamente la violazione. Anzi, a volte è necessario e lecito, in morale ed in diritto, scoprire gli difetti, peccati o delitti **quando e in gioco un bene superiore** delle persone, della società civile e della Chiesa. Ad esempio:

- a) Materia penale, quando si deve provvedere all'indagine previa, a seguito di un crimine commesso. In questo senso, il canone 1717 del diritto penale, ricorda che l'indagine sia fatta in modo di non mettere in pericolo la buona fama di alcuno, vale a dire dello stesso indagato come dei suoi testimoni o parenti.
- b) Materia matrimoniale, segnalando eventuali impedimenti al matrimonio, di cui il fedele è venuto in conoscenza, in seguito alle pubblicazioni matrimoniali (can. 1067).
- c) Il diritto sarà tutelato quindi, con un cauto agire da parte dell'autorità amministrativa e giudiziaria:
  - E vietato prendere in considerazione denunce presentate in forma anonima.
  - L'accusato può conoscere il nome dell'accusatore e l'oggetto dell'accusa.
  - I provvedimenti amministrativi e le sanzioni penali devono essere sempre motivati.
  - Il fedele sempre ha il diritto di ricorrere all'autorità gerarchica superiore, qualora ritenga sia stato leso il proprio buon nome.

---

<sup>28</sup> Gli abusi nell'esercizio di un'indiscreta e malintesa direzione spirituale, nell'ambito di quei gruppi di fedeli che praticano l'esame di vita o di coscienza in comune; l'agire dei superiori e maestri dei novizi che aprono le lettere di nascosto; ecc.